

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437- cel 338 8818244
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@pec.it



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
SEZ. III BIS**

**Ricorso per motivi aggiunti
nel giudizio iscritto al n. 6179/19 RG**

Per la Prof.ssa **BERNAROLI Manuela** nata a Reggio Emilia il 24/05/1969 ed ivi residente alla via F.lli Socini n. 21, C.F. BRNMNL69E64H223T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Maria Rosaria Altieri**, C.F. LTRMRS74A55I234E, e **Michelangelo Fiorentino**, C.F. FRNMHL57S17A512D, giusta procura allegata in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di segreteria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it – anfiolx@tiscali.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it – michangelofiorentino@pec.avvovaticassino.it

- ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- 2) Commissione giudicatrice del concorso**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- 3) Sottocommissione esaminatrice del concorso n. 10**, in persona del legale rapp.te p.t.;

- resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Moscatelli Elisa (CF MSCLSE73H54H223K)

nonché quali controinteressati nei confronti di tutti i candidati inclusi nell'elenco approvato in via definitiva con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 ammessi a sostenere la prova orale del concorso a Dirigente Scolastico di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO/
DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE
in parte de qua**

- 1) del verbale n. 7 del 06/03/2019 relativo alla correzione della prova scritta della Prof.ssa Bernaroli Manuela (cod. elaborato 2658), pubblicato attraverso l'applicazione Istanze on line del sito del Ministero dell'Istruzione in data 08/05/2019 (all.to 1);
- 2) della scheda valutazione prova relativa alla correzione della prova scritta della Prof.ssa Bernaroli Manuela (cod. elaborato 2658), pubblicato attraverso l'applicazione Istanze on line del sito del Ministero dell'Istruzione in data 08/05/2019 (all.to 2);
- 3) del verbale n. 9 del 15/03/2019 relativo alla correzione della prova scritta della dott.ssa Artioli Silvia (cod. elaborato 8823), conosciuto in data 05/03/2021, nella parte utilizza criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la correzione della prova scritta della Prof.ssa Bernaroli (all.to 3);
- 4) della scheda valutazione prova relativa alla correzione della prova scritta della dott.ssa Artioli Silvia (cod. elaborato 8823), conosciuto in data 05/03/2021, nella parte utilizza criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la correzione della prova scritta della Prof.ssa Bernaroli (all.to 4);
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti;

**Nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i
successivi ricorsi per motivi aggiunti**

- 4) Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019, pubblicato sul sito del MIUR in pari data, nella parte in cui, tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 5) del verbale della Commissione giudicatrice del 25 gennaio 2019 e dei relativi allegati;

- 7) della scheda valutazione prova e del verbale della commissione della Prof.ssa Bernaroli Manuela;
- 8) dei provvedimenti di nomina, integrazione e sostituzione della Commissione Giudicatrice e delle Sottocommissioni, in particolare del D.D.G. n. 1105 del 19/07/2018, del D.D.G. n. 1165 del 27/07/2018, del D.D.G. n. 2280 del 31/12/2018, del D.D.G. n. 12 dell'11/01/19, del D.D.G. n. 44 del 18/01/19, del D.D.G. n. 89 del 04/02/2019, del D.D.G. n. 114 dell'11/02/2019, del D.D.G. n. 143 del 19/02/2019, del D.D.G. n. 210 del 28/02/2019, del D.D.G. n. 308 del 15/03/2019;
- 9) della graduatoria finale della procedura che sarà emanata all'esito della stessa;
- 10) degli atti di nomina dei vincitori che saranno emanati all'esito della procedura e dei relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);
- 11) della nota prot. 32565 del 17/07/2019 con cui venivano valutati i titoli di servizio culturali e professionali dei candidati, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 12) del decreto del Capo dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 13) del decreto direttoriale n. 1229 del 07/08/2019 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 10) del decreto di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 14) dell'avviso n. 38777 del 28/08/2019 con cui vengono disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 15) del Decreto Direttoriale n. 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo della Prof.ssa Bernaroli;
- 16) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

PREMESSO

IN FATTO

La Prof.ssa Bernaroli Manuela, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha presentato domanda di ammissione al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259.

Superata la prova preselettiva in data 18/10/2018, l'istante partecipava alla prova scritta che, inopinatamente, non superava, avendo riportato un punteggio pari a 66/100, dunque non sufficiente ad ottenere l'ammissione alla prova orale per cui il bando richiedeva un punteggio minimo di 70/100.

In data 08/05/2019 la ricorrente prendeva visione dei propri elaborati (all.to 5), del verbale di correzione della propria prova (all.to 1) e della scheda valutazione prova (all.to 2), resi disponibili attraverso l'applicazione Istanze on line del sito del Ministero dell'Istruzione.

A seguito di rituale istanza di accesso agli atti, avanzata per mezzo degli scriventi procuratori, la Prof.ssa Bernaroli otteneva via pec, in data 05/03/21 (all.to 6), copia degli elaborati (all.to 7), verbale di correzione (all.to 3) e scheda valutazione prova (all.to 4), tra gli altri, della Prof.ssa Artioli Silvia, cod. elaborato 8823, la quale aveva riportato una votazione pari a 70/100, quindi sufficiente ad ottenere l'ammissione alla prova orale del concorso.

Dunque, solo in data 05/03/21, la ricorrente aveva modo di confrontare il proprio elaborato con quello della candidata Artioli e di verificare che nelle operazioni di correzione erano stati usati criteri valutativi iniqui.

Nel mentre alle obiezioni esposte dall'Avvocatura Generale dello Stato si risponderà con separata memoria difensiva, a mezzo del presente atto si intende integralmente richiamare, **con riguardo a ciascuno degli atti impugnati a mezzo del presente atto di motivi aggiunti**, tutti i motivi illustrati nel ricorso

introduttivo depositato in data 24/05/2019 e nei motivi aggiunti depositati in data 23/09/2019 e in data 28/11/2020 che si intendono qui integralmente riportati.

Prima di esporre analiticamente i motivi in diritto del presente ricorso, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla seguente

QUESTIONE PRELIMINARE:

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

La ricorrente ha avuto conoscenza degli atti relativi alla propria prova scritta (elaborato, verbale di correzione e scheda di valutazione prova) in data 08/05/2019, in quanto l'Amministrazione resistente li ha resi visionabili e scaricabili attraverso l'applicazione Istanze on Line del sito del Ministero dell'Istruzione. Tuttavia soltanto in data 05/03/21, a seguito di istanza di accesso agli atti, l'istante ha avuto piena conoscenza delle schede di valutazione prova, del verbale della commissione e dell'elaborato della dott.ssa Artioli Silvia.

Prima di tale data, quindi, la comparente non ha avuto modo di verificare il contenuto della prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Artioli, né ha potuto conoscere le valutazioni riportate dalla medesima dott.ssa Artioli, così come indicate nella scheda valutazione prova e nel verbale di correzione.

Solo nel momento in cui la Prof.ssa Bernaroli ha potuto esaminare (anche attraverso un consulente di parte) il contenuto dell'elaborato scritto della dott.ssa Artioli e le relative valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, ha potuto verificare che i due elaborati erano sostanzialmente equipollenti, dal punto di vista contenutistico e dal punto di vista formale, in relazione ai criteri di valutazione indicati nella griglia ministeriale (all.to 4 al ricorso introduttivo).

Pertanto, solo in data 05/03/21 la ricorrente ha avuto contezza dei profili di illegittimità dell'esercizio del potere amministrativo (profili di cui si dirà più avanti) e solo in tale data ella ha avuto modo di percepire la lesività degli atti impugnati, facendo sorgere l'interesse ad agire contro di essi.

In sostanza, gli atti impugnati sono privi di immediata lesività e soltanto la sopravvenuta conoscenza degli atti relativi alla prova scritta sostenuta dalla dott.ssa Artioli ha radicato in capo alla ricorrente l'interesse ad impugnare, essendo tali atti viziati da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

Dunque, il verbale relativo alla valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente e la scheda valutazione prova sono affetti da **illegittimità derivata** conseguente all'applicazione di criteri di valutazione iniqui e differenti rispetto a quelli usati per la valutazione della prova scritta della dott.ssa Artioli.

* * *

Tanto premesso la Prof.ssa Bernaroli intende impugnare, così come impugna, gli atti dell'amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A..

Dall'esame comparativo della prova scritta della ricorrente, valutata con un punteggio di 66/100, con l'elaborato della dott.ssa Artioli, che ha ottenuto una votazione pari a 70/100, emerge come la commissione che ha valutato l'elaborato della Prof.ssa Bernaroli, non abbia fatto un uso ragionevole dei criteri di valutazione elaborati dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 25/01/2019 (all.to 4 al ricorso introduttivo), ponendo in essere una vera e propria disparità di trattamento ai danni dell'odierna ricorrente.

A tali conclusioni giunge il consulente di parte ricorrente, dott.ssa Ornella Rossillo, che ha redatto parere *pro veritate* (all.to 1), esaminando gli elaborati, le schede valutazione prova e i verbali di correzione della commissione, della Prof.ssa Bernaroli e della dott.ssa Artioli.

Preliminarmente, si rappresenta che la dott.ssa Rossillo è Dirigente Scolastico in quiescenza e da oltre 20 anni tiene corsi di formazione e preparazione per docenti e Dirigenti Scolastici. Autrice di numerose pubblicazioni nel settore pedagogico e della normativa scolastica, è stata, come risulta dal curriculum allegato al parere *pro veritate*, docente a contratto in diversi atenei italiani.

Dunque, passando all'esame delle risposte date dalla candidata Bernaroli, odierna ricorrente, ai cinque quesiti sottoposti nel corso della prova scritta agli aspiranti Dirigenti Scolastici e comparandoli con le risposte date dalla dott.ssa Artioli, a cui è stato attribuito un punteggio sufficiente ad ottenere l'ammissione alla prova orale, emerge che, a fronte di **una sostanziale omogeneità tra gli elaborati in comparazione, alla ricorrente sia stata illogicamente attribuita una votazione notevolmente più bassa**, nei quesiti nn. 3, 4 e 5.

- Più nello specifico, il quesito n. 3, riportava la seguente traccia *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*.

Dunque, secondo quanto rilevato dal consulente di parte esaminando gli elaborati in comparazione, entrambe le candidate hanno trattato gli argomenti richiesti dal quesito in modo incisivo ed organico; entrambe hanno precisato le azioni del Dirigente Scolastico nella situazione e nel contesto di un istituto di istruzione superiore in cui si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola. In entrambi gli elaborati sono stati indicati con chiarezza numerose azioni prospettabili con i relativi strumenti che possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza degli indicati fenomeni.

Quindi sin qui gli elaborati in esame si equivalgono.

Tuttavia, con riferimento all'inquadramento normativo, benché entrambe le candidate abbiano fatto riferimento corretto al quadro normativo attuale, la Prof.ssa Bernaroli ha citato in modo pertinente ben **cinque fonti** normative specifiche, anche con la precisazione dell'articolo di legge, mentre la dott.ssa Artioli ha riportato in modo pertinente solo **due** basilari **fonti** normative specifiche.

Ciò rende iniqua la valutazione deteriore operata in relazione alla prima risposta data dalla ricorrente rispetto alla risposta data dall'altra candidata il cui elaborato si è proceduto a comparare. Ne consegue che la Prof.ssa Bernaroli, se la sottocommissione avesse valutato in modo equo le prove delle candidate, avrebbe

dovuto ottenere un punteggio quanto meno equivalente a quello riportato dalla dott.ssa Artioli (pari a 10).

- La traccia del successivo quesito n. 4 riferiva *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra l’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica autonoma”*.

Secondo il parere del consulente di parte, in tutti e due gli elaborati in esame tutti gli argomenti richiesti dal quesito sono stati trattati e raccordati in modo incisivo ed organico. Entrambe le candidate hanno fatto riferimento corretto al quadro normativo attuale, con la citazione pertinente di ben **cinque** fonti normative specifiche.

Dunque, anche con riferimento alla risposta data al quesito 4, gli elaborati in comparazione si equivalgono e il punteggio inferiore attribuito alla Prof.ssa Bernaroli risulta del tutto illogico e palesemente ingiusto.

- L’ultimo quesito, il n. 5, aveva la seguente traccia *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell’ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”*

Le risposte date all’ultima domanda si equivalgono con riferimento al criterio 1, indicatore 1 (Valenza strategica delle azioni proposte) e 2 (Coerenza delle azioni proposte) e al criterio 4 indicatore 2 (Costruzione logica). Invero, entrambe le candidate hanno riferito valide e coerenti azioni che il Dirigente Scolastico deve porre in essere per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni del primo ciclo. Anche con riferimento alla costruzione logica delle risposte, l’elaborato della ricorrente risulta del medesimo livello dell’elaborato della dott.ssa Artioli.

Ma vi è di più! Con riferimento all’inquadramento normativo, solo la Prof.ssa Bernaroli ha citato le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 245/2012, espressamente dettate per il primo ciclo di istruzione. Al contrario, tale testo

normativo, espressamente richiesto dalla traccia, non è riportato nella risposta della dott.ssa Artioli. Non si comprende, pertanto, il motivo per cui la valutazione della Prof.ssa Bernaroli, in relazione a tale criterio, sia stata deteriore.

Sintetizzando quanto detto sinora, il consulente di parte, nel parere allegato, conclude nel ritenere i due elaborati in comparazione **equivalenti**, precisando che *“Dall’analisi delle risposte date ai quesiti dalle due concorrenti, traspare una **trattazione equipollente** quanto alla visione strategica dell’istituzione scolastica, alla coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. L’inquadramento normativo è consapevole per **entrambi gli elaborati** è pertinente e l’argomentazione è organica, coerente, concisa e chiara. La correttezza logico-formale è presente in ogni quesito con piena evidenza e **non differisce nelle risposte date ai vari quesiti dalle due candidate**”.*

Orbene, la costante giurisprudenza amministrativa in materia di pubblici concorsi, è pacifica nel ritenere che il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice sia incensurabile, salvo che lo stesso, non presenti situazioni di **abnormità in materia di ragionevolezza e travisamento** e/o infedele ricostruzione delle singole tappe che scandiscono la procedura selettiva medesima.

Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice godono infatti del regime di insindacabilità previsto per la c.d. **“discrezionalità tecnica”** che, nell’ambito di un pubblico concorso, va intesa come il potere della Pubblica Amministrazione di informare le proprie scelte organizzative a criteri funzionalmente riferibili all’area di competenza cui si rivolge la selezione concorsuale medesima.

Tuttavia, il limite dell’accennata insindacabilità è dato dall’eventuale sussistenza del c.d. vizio logico-giuridico dell’**“eccesso di potere”** che si traduce in forme quali: la contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria, la **palese disparità di trattamento**; fattispecie, tutte sintomatiche di una ponderazione degli interessi coinvolti nella procedura concorsuale, che si discosta dal paradigma legale sancito nei principi costituzionali **dell’imparzialità** e buon andamento dell’attività amministrativa.

Nel caso *de quo* le censure mosse non vanno ad impingere nella discrezionalità della commissione giudicatrice, finalizzata a stabilire l’idoneità tecnica, culturale, attitudinale dei candidati, atteso che dall’analisi formulata emergono, a sommosso avviso della scrivente difesa, **vizi gravi e ravvisabili icto oculi**, essendo le

valutazioni viziate da **sviamento del potere, errore di fatto, contraddittorietà e illogicità manifeste, disparità di trattamento.**

Invero, dall'esame degli elaborati scritti emerge, come si è ampiamente finora argomentato, una palese disparità di trattamento tra le risposte date ai quesiti n. 3, 4 e 5 dalle candidate Bernaroli ed Artioli, in quanto a risposte sostanzialmente equivalenti sono state date valutazioni diverse e deteriori per la ricorrente. Valutazioni discriminatorie che hanno determinato l'esclusione dell'istante dalla procedura concorsuale oggetto del presente ricorso.

Con riferimento ad altra procedura concorsuale, sempre nell'ambito di figure apicali nelle Istituzione scolastica, di recente il TAR Lombardia ha ritenuto decisivo indice sintomatico dell'illogicità della valutazione espressa rinvenibile nella comparazione della prova scritta del ricorrente con altri elaborati depositati in giudizio dall'amministrazione. In tal caso, il TAR adito ha proceduto all'esame degli elaborati e con riferimento ai descrittori e ai criteri valutativi contenuti nelle griglie ministeriali ha ritenuto che la prova del ricorrente fosse stata illogicamente valutata in modo peggiore rispetto a quelle depositate nel corso del giudizio (TAR Lombardia, Milano, sent. nn. 671, 672, 673 del 17/03/2021).

Alla luce di quanto sin qui argomentato ed allegato, appare evidente come plurimi siano i profili di illegittimità che, unitamente alle ulteriori e molteplici violazioni rilevate nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di motivi aggiunti, viziano la procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.a, affinché codesto on.le TAR disponga una Consulenza Tecnica diretta a comparare gli elaborati relativi alla prova scritta della ricorrente e della dott.ssa Artioli Silvia, al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione in danno dell'odierna ricorrente.

Si rappresenta che tale istanza viene avanzata solo con il presente ricorso per motivi aggiunti in quanto l'elaborato scritto della dott.ssa Artioli nonché il relativo verbale di correzione e scheda di valutazione prova sono stati conosciuti solo in data 05/03/21.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Bernaroli Manuela, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge in ordine a compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Verbale n. 7 del 06/03/19 Bernaroli Manuela (all.to 1);
- 2) Scheda valutazione prova Bernaroli Manuela (all.to 2);
- 3) Verbale n. 9 del 15/03/19 Artioli Silvia (all.to 3);
- 4) Scheda valutazione prova Artioli Silvia (all.to 4);
- 5) Elaborato Bernaroli Manuela (all.to 5);
- 6) Pec riscontro istanza accesso agli atti (all.to 6);
- 7) Elaborato Artioli Silvia (all.to 7);
- 8) Parere *pro veritate* con curriculum allegato (all.to 8).

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che pertanto esso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di controversia afferente la materia del pubblico impiego.

Formia-Roma, 03/05/2021

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri